

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1085

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

(PRODI)

e dal **Ministro della difesa**

(ANDREATTA)

di concerto col **Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica**

(CIAMPI)

(V. Stampato Camera n. 1495)

approvato dalla Camera dei deputati il 24 luglio 1996

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 luglio 1996*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
11 giugno 1996, n. 313, recante disposizioni urgenti per la
Cassa ufficiali dell'Esercito

INDICE

Disegno di legge	Pag.	3
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	»	5

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313, recante disposizioni urgenti per la Cassa ufficiali dell'Esercito, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 10 febbraio 1996, n. 54, e 12 aprile 1996, n. 191.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 11 GIUGNO 1996, N. 313*All'articolo 1:*

al comma 2, le parole: «sono determinati le modalità ed i tempi» sono sostituite dalle seguenti: «sono determinate le modalità»; le parole: «, anche in relazione alla normativa al momento vigente» sono soppresse; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I tempi di erogazione dell'indennità supplementare nonchè dell'assegno speciale sono quelli previsti dalla normativa attualmente vigente»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Del consiglio di amministrazione della Cassa ufficiali dell'Esercito entrano a far parte due ufficiali, uno in servizio attivo ed uno in quiescenza, nominati dal Ministro della difesa su proposta, rispettivamente, dello stato maggiore dell'Esercito sentito il COCER, componente ufficiali Esercito, e delle associazioni di categoria».

**TESTO DEL DECRETO-LEGGE
E TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

Decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 13 giugno 1996 ().*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti per la Cassa ufficiali dell'Esercito

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni urgenti per riequilibrare la grave situazione gestionale della Cassa ufficiali dell'Esercito;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996 la Cassa ufficiali dell'Esercito, ente di diritto pubblico avente autonomia amministrativo-contabile e sottoposta alla vigilanza del Ministro della difesa, gestisce il Fondo previdenziale integrativo ufficiali dell'Esercito costituito dalla fusione dei patrimoni afferenti l'indennità supplementare e l'assegno speciale, di cui rispettivamente alle leggi 29 dicembre 1930, n. 1712, e 9 maggio 1940, n. 371.

2. A decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 1996, la ritenuta in conto entrata Cassa ufficiali dell'Esercito è determinata nella misura del 4 per cento dell'80 per cento dello stipendio annuo comprendente la tredicesima mensilità. Con successivo decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa ufficiali dell'Esercito, sono determinate le modalità **ed i tempi** di erogazione

TESTO COMPRENDE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Disposizioni urgenti per la Cassa ufficiali dell'Esercito

Articolo 1.

1. *Identico.*

2. A decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 1996, la ritenuta in conto entrata Cassa ufficiali dell'Esercito è determinata nella misura del 4 per cento dell'80 per cento dello stipendio annuo comprendente la tredicesima mensilità. Con successivo decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa ufficiali dell'Esercito, sono determinate le modalità di erogazione dell'indennità

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

dell'indennità supplementare, nonchè le misure dell'assegno speciale, tenuto conto dei proventi delle rendite patrimoniali della Cassa e delle previsioni delle cessazioni dal servizio del personale, **anche in relazione alla normativa al momento vigente.**

3. Le procedure giudiziali, anche esecutive, in corso alla data del 13 febbraio 1996 e tuttora pendenti sono sospese fino al 31 luglio 1996; le udienze eventualmente fissate entro tale data sono differite di ufficio ad epoca successiva al 31 luglio 1996. Resta ferma la pignorabilità dei beni in proprietà o in titolarità della Cassa ufficiali dell'Esercito e restano salvi gli effetti degli atti di esecuzione già compiuti. La Cassa ufficiali dell'Esercito si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato dalle Camere per la conversione in legge.

1. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1996.

SCALFARO

PRODI - ANDREATTA - CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

supplementare, nonchè le misure dell'assegno speciale, tenuto conto dei proventi delle rendite patrimoniali della Cassa e delle previsioni delle cessazioni dal servizio del personale. **I tempi di erogazione dell'indennità supplementare nonchè dell'assegno speciale sono quelli previsti dalla normativa attualmente vigente.**

3. *Identico.*

3-bis. Del consiglio di amministrazione della Cassa ufficiali dell'Esercito entrano a far parte due ufficiali, uno in servizio attivo ed uno in quiescenza, nominati dal Ministro della difesa su proposta, rispettivamente, dello stato maggiore dell'Esercito sentito il COCER, componente ufficiali Esercito, e delle associazioni di categoria.





